

AVVISO AI LETTORI

Si informa che il presente numero del Bollettino si riferisce all'ultimo mese di attività dell'ISVAP (dicembre 2012).

Dal 1° gennaio 2013 il Bollettino recherà il logo IVASS e si riferirà agli atti adottati dalla nuova Autorità.

Il Bollettino IVASS continuerà ad essere pubblicato, ai sensi dell'art.9 del Codice delle Assicurazioni, entro il mese successivo a quello cui gli atti si riferiscono.



Bollettino mensile
Anno VII - n. 12/2012

Publicato il 31 gennaio 2013

ISVAP (Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006

Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo -
Servizio Rapporti Internazionali e Studi
Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA
Centralino 06/42133.1
Fax Sezione Studi 06/42133.735
e-mail: Sezione.Studi@isvap.it
Direttore Responsabile Dr. Fausto PARENTE

Indice

1. ATTIVITÀ PROVVEDIMENTALE ISVAP	1
1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE	3
Provvedimento n. 3027 del 10 dicembre 2012 Prova di idoneità per l'anno 2012 per l'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.	3
Provvedimento n. 3028 del 13 dicembre 2012 Prova di idoneità, per l'anno 2012, per l'iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi.....	10
Provvedimento n. 3031 del 19 dicembre 2012 Adeguamento all'inflazione di taluni importi per la determinazione del margine di solvibilità ai sensi degli articoli 46, comma 5, e 66 sexies, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e degli articoli 5 e 11 del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, nonché dell'articolo 81 del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010.....	15
1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE	19
Provvedimento n. 3037 del 31 dicembre 2012 Revoca dell'autorizzazione a Sopaf s.p.a., con sede in Milano, a detenere una partecipazione pari o superiore al 10% nel capitale di una società assicurativa o riassicurativa.	19
1.3 PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS 7 SETTEMBRE 2005, N. 209	21
Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere una partecipazione di controllo nel capitale sociale di Marcotty et Deruisseau SPRL.....	21
Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere una partecipazione di controllo nel capitale sociale di vSPS Management GmbH.	21
2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI.....	23
2.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE	25
2.2 SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI E PERITI	113

OMISSIS

OMISSIS

I

3.	ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	129
3.1	<i>SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA</i>	131
4.	ALTRE NOTIZIE.....	137
4.1	<i>MODIFICHE STATUTARIE</i>	139
	Trasferimento della sede legale di RBM Salute S.p.A.....	139
4.2	<i>TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO</i>	139
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti assunti in Italia in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi, della Chartis Europe SA, con sede in Francia, alla Chartis Europe Limited, con sede nel Regno Unito e del cambio della denominazione sociale della Chartis Europe Limited in Aig Europe Ltd. ...	139
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti relativi ai rischi situati in Italia, della United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Limited alla United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Europe) Limited, entrambe con sede nel Regno Unito.	139
4.3	<i>TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA</i>	141
	Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.....	141

1. ATTIVITÀ
PROVVEDIMENTALE
ISVAP

1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Provvedimento n. 3027 del 10 dicembre 2012

Prova di idoneità per l'anno 2012 per l'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'articolo 109 che istituisce il Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi e l'articolo 110, che attribuisce all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo – ISVAP - il potere di determinare le modalità di svolgimento della prova d'idoneità per l'iscrizione delle persone fisiche nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, nonché di provvedere alla relativa organizzazione e gestione;

VISTO il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa ed, in particolare, gli articoli 9 e 10;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012 che ha disposto l'istituzione di IVASS e, in particolare, l'art. 13, comma 28 ai sensi del quale, fino al subentro di IVASS ad ISVAP, il Presidente dell'ISVAP assume le funzioni di Commissario per l'ordinaria e straordinaria amministrazione;

RAVVISATA la necessità di indire una prova di idoneità per l'anno 2012 per l'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi;

DISPONE

Art. 1

(Prova di idoneità e requisiti per l'ammissione)

1. E' indetta per l'anno 2012 una prova di idoneità per l'iscrizione nelle sezioni A e B del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2. Per l'ammissione alla prova è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per

la presentazione della domanda, del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero del quale sia stata attestata l'equipollenza.

Art. 2

(Presentazione della domanda di ammissione e procedura di ammissione alla prova)

1. A pena d'esclusione, il candidato dovrà produrre domanda di ammissione alla prova di idoneità in via telematica, entro la data di scadenza indicata nel comma successivo, utilizzando l'applicazione informatica accessibile all'indirizzo www.isvap.it. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla prova di idoneità. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla prova è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
2. La procedura di compilazione ed invio *on-line* della domanda potrà avere inizio a partire dalle ore 00.00 del 10 gennaio 2013 e dovrà concludersi entro le ore 12.00 del quarantacinquesimo giorno successivo a tale data, compresi i giorni festivi.
3. Nella domanda di ammissione alla prova di idoneità i candidati dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con le responsabilità di cui all'articolo 76 dello stesso decreto:
 - a) cognome e nome;
 - b) luogo e data di nascita;
 - c) codice fiscale;
 - d) comune di residenza e relativo indirizzo;
 - e) domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico per eventuali comunicazioni;
 - f) estremi di un documento di identità in corso di validità;
 - g) titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data del conseguimento e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito, completa di sede e relativo indirizzo;
 - h) il codice identificativo e la data di emissione di una marca da bollo di € 14,62, che dovrà successivamente essere consegnata, al momento dell'identificazione prima della prova, ed apposta sulla domanda di ammissione di cui al comma 5;
 - i) eventuale titolarità del diritto ad accedere alla prova di cui all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, in ragione dell'iscrizione continuativa nelle sezioni C o E del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi nel triennio precedente alla data di pubblicazione del presente provvedimento;
 - j) la prova di idoneità alla quale intendono partecipare ai fini dell'iscrizione nelle sezioni A o B del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi:
 - 1) **Modulo assicurativo** per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa (l'esame verte sulle materie di cui all'articolo 9, comma 4, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006);
 - 2) **Modulo riassicurativo** per l'esercizio dell'attività di intermediazione riassicurativa (l'esame verte sulle materie di cui all'articolo 9, comma 5, del Regolamento ISVAP

n. 5 del 16 ottobre 2006 ed è riservato a chi è già idoneo all'esercizio dell'attività assicurativa);

- 3) **Modulo assicurativo e riassicurativo** per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa (l'esame verte sulle materie di cui all'articolo 9, commi 4 e 5, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006);

La scelta del modulo attiene al tipo di attività che si intende esercitare (attività assicurativa - attività riassicurativa - attività assicurativa e riassicurativa) e non alla sezione alla quale il candidato intende iscriversi.

4. In fase di inoltro della domanda, l'applicazione informatica attribuirà alla domanda stessa il numero identificativo univoco dell'istante, composto dal codice della prova e dal numero di protocollo. Tale numero dovrà essere citato per qualsiasi successiva comunicazione. Al termine della procedura di presentazione della domanda di ammissione, l'applicazione informatica invierà, tramite posta elettronica, il modulo di domanda riportante gli estremi identificativi sopraindicati all'indirizzo utilizzato in fase di registrazione al portale, a conferma dell'intervenuta iscrizione.
5. Il modulo della domanda, così come compilato dal candidato, sarà stampato dall'ISVAP e sottoposto al candidato per la sottoscrizione il giorno dello svolgimento dell'esame scritto di cui all'articolo 5 al momento dell'identificazione.
Allo stesso tempo il candidato sottoscriverà la dichiarazione sostitutiva relativa alla domanda di partecipazione previa:
 - a) esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - b) consegna della marca da bollo di € 14,62 di cui al comma 3, lett. h.
6. L'ammissione all'esame avverrà con la più ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando e dichiarati dal candidato.
7. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati disabili devono indicare – mediante compilazione della sezione "disabilità" dell'applicazione - la necessità di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle prove in relazione alla specifica condizione di disabilità. A tal fine i candidati devono attestare di essere stati riconosciuti disabili mediante dichiarazione da rendere secondo lo schema della sezione "disabilità". I candidati disabili possono, per ogni evenienza, prendere contatto con il Servizio di Vigilanza Intermediari e Periti dell'ISVAP.
Qualora l'ISVAP riscontri la non veridicità di quanto dichiarato dal candidato, procederà all'annullamento delle prove dallo stesso sostenute.
8. Ogni variazione di recapito dovrà essere tempestivamente comunicata all'ISVAP, mediante posta elettronica, all'indirizzo "esame.intermediari@isvap.it".
9. L'ISVAP non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione della variazione di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici non imputabili all'Autorità stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 3

(Cause di esclusione)

1. Sono esclusi dalla partecipazione alla prova di idoneità i candidati che:
 - a) alla data di presentazione della domanda di ammissione non siano in possesso del requisito di cui all'articolo 1, comma 2;
 - b) il giorno dello svolgimento dell'esame di cui all'articolo 5 non esibiscano un documento di riconoscimento in corso di validità o rifiutino di sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva relativa alla domanda di partecipazione.

Art. 4

(Articolazione della prova di idoneità)

1. La prova di idoneità consta di un esame scritto, articolato in un questionario a risposta multipla, e di un esame orale.
2. L'esame scritto per il Modulo assicurativo (1) verte sulle materie di seguito elencate, avuto particolare riguardo agli argomenti indicati nella tabella A allegata al presente provvedimento:
 - a) diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare emanata dall'ISVAP;
 - b) disciplina della previdenza complementare;
 - c) disciplina dell'attività di agenzia e di mediazione;
 - d) tecnica assicurativa (rami vita e danni);
 - e) disciplina della tutela del consumatore;
 - f) nozioni di diritto privato;
 - g) nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e la previdenza complementare.
3. L'esame scritto per il Modulo riassicurativo (2) verte sulle materie di seguito elencate, avuto particolare riguardo agli argomenti indicati nella tabella B allegata al presente provvedimento:
 - a) disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di riassicurazione;
 - b) tecnica riassicurativa.
4. L'esame scritto per il Modulo assicurativo e riassicurativo (3) verte sulle materie di cui ai commi 2 e 3.
5. L'esame orale verte sulle medesime materie dell'esame scritto.

Art. 5

(Data e luogo dell'esame scritto)

1. La data, il luogo e l'orario dell'esame scritto saranno comunicati, entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4° Serie Speciale "Concorsi ed Esami" e sul sito dell'ISVAP

all'indirizzo www.isvap.it. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Art. 6

(Svolgimento dell'esame scritto)

1. I candidati, i quali non siano stati esclusi dalla prova di idoneità ai sensi dell'articolo 3, sono ammessi a sostenere l'esame scritto e sono tenuti a presentarsi nel giorno e nel luogo stabiliti ai sensi dell'articolo 5 muniti di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5.
2. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento dell'esame scritto è comunicato dalla Commissione prima del suo inizio.
3. Prima dell'inizio dell'esame scritto, la Commissione procede in forma pubblica al sorteggio della lettera alfabetica a partire dalla quale vengono ordinati gli elenchi dei candidati per il calendario dell'esame orale.
4. Per lo svolgimento dell'esame scritto non è ammessa la consultazione di vocabolari, dizionari, testi, né l'utilizzo di telefoni cellulari, calcolatrici e altri supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. L'inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento dell'esame, comporta l'immediata esclusione del candidato dalla prova.
5. L'esame scritto si intende superato dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sessanta centesimi (60/100).
6. I candidati iscritti nelle sezioni C o E del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi da almeno tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente provvedimento che riportino nell'esame scritto una votazione non inferiore a settanta centesimi (70/100) sono esonerati dal sostenere l'esame orale e sono dichiarati idonei.

Art. 7

(Esito dell'esame scritto)

1. L'esito dell'esame scritto, l'eventuale idoneità ai sensi dell'articolo 6, comma 6, e il calendario dell'esame orale dovranno essere verificati da ciascun candidato accedendo al sito internet dell'ISVAP, previo inserimento delle proprie credenziali assegnate durante la fase di registrazione di cui all'articolo 2. L'ISVAP rende nota, mediante specifico comunicato sul proprio sito internet, nonché mediante estratto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - la data a far tempo dalla quale ciascun candidato potrà, con tali mezzi, acquisire conoscenza dell'esito dell'esame scritto, dell'eventuale idoneità conseguita ai sensi dell'articolo 6, comma 6, e dell'avviso di convocazione all'esame orale. Tali modalità di comunicazione, a far data dalla pubblicazione di ciascuna, assumono il valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Art. 8

(Esame orale)

1. I candidati ammessi all'esame orale sono tenuti a presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido, nel giorno e nel luogo indicati nell'avviso per la convocazione pubblicato secondo le modalità di cui all'articolo 7.
2. Alla fine di ogni seduta di esame orale, verrà affisso nei locali dell'ISVAP l'elenco dei candidati convocati in tale giornata con l'indicazione, per ciascuno, della votazione riportata. Inoltre, ciascun candidato potrà consultare l'esito dell'esame orale e l'eventuale idoneità sul sito internet dell'ISVAP, previo inserimento delle proprie credenziali di accesso assegnate durante la fase di registrazione di cui all'articolo 2.
3. L'esame orale si intende superato da coloro che abbiano riportato una votazione non inferiore a sessanta centesimi (60/100).

Art. 9

(Commissione esaminatrice)

1. La Commissione esaminatrice della prova di idoneità è nominata dall'ISVAP con proprio provvedimento una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione. Nel provvedimento viene altresì nominato un membro supplente per ciascuna delle categorie di membri di cui al comma 2.
2. La Commissione è composta da:
 - a) due dirigenti dell'ISVAP, di cui uno con funzioni di Presidente;
 - b) due funzionari dell'ISVAP;
 - c) due docenti universitari in una delle seguenti discipline:
 - diritto privato;
 - diritto civile;
 - diritto commerciale;
 - diritto delle assicurazioni.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da due dipendenti dell'ISVAP.
4. Il Presidente della Commissione esaminatrice, ove si renda necessario in ragione delle esigenze di celerità connesse al numero dei candidati, può suddividere la Commissione in due sottocommissioni, ciascuna composta da un funzionario dell'ISVAP e da un docente universitario, attribuendo funzioni di Presidente della sottocommissione al secondo membro dirigente dell'ISVAP. Il Presidente della Commissione ripartisce tra le due sottocommissioni i compiti assegnati alla Commissione per l'espletamento delle prove scritte ed orali.

Art. 10

(Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati)

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che i dati personali sono raccolti e conservati presso l'ISVAP e sono

trattati anche in forma automatizzata ai soli fini dell'espletamento della prova di idoneità e per l'assolvimento delle finalità ad essa connesse.

2. Titolare del trattamento è l'ISVAP, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, via del Quirinale n. 21, Roma.

Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito dell'ISVAP all'indirizzo www.isvap.it.

Il Commissario Straordinario
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 3028 del 13 dicembre 2012

Prova di idoneità, per l'anno 2012, per l'iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'articolo 157 che istituisce il Ruolo dei periti assicurativi e l'articolo 158 che attribuisce all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo – ISVAP – il potere di determinare le modalità di svolgimento della prova d'idoneità per l'iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi, nonché di provvedere alla relativa organizzazione e gestione;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell'attività peritale ed, in particolare, gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l'art. 13, comma 28 e comma 35;

VISTO il citato art. 13, comma 35, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone il trasferimento a CONSAP S.p.A. (nel seguito CONSAP) della tenuta del Ruolo dei periti assicurativi, così come di ogni altra competenza spettante all'ISVAP in materia, a far data dal subentro dell'IVASS nelle funzioni precedentemente attribuite all'ISVAP;

RAVVISATA la necessità - in relazione al disposto del citato art. 9, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008 ai sensi del quale la prova di idoneità è indetta almeno una volta all'anno - di indire una prova di idoneità per l'anno 2012 per l'iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi;

DISPONE

Art. 1

(Prova di idoneità e requisiti per l'ammissione)

1. E' indetta per l'anno 2012 una prova di idoneità per l'iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

2. Per l'ammissione alla prova è richiesto, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione:
 - il possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, o di un titolo estero dichiarato equipollente con provvedimento anteriore sempre alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione;
 - l'aver svolto il tirocinio di cui all'articolo 158, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, così come disciplinato dagli articoli 6 e 7 del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008.

Art. 2

(Presentazione della domanda di ammissione e procedura di ammissione alla prova)

1. A pena d'esclusione, la domanda di ammissione alla prova di idoneità dovrà essere presentata dal candidato a CONSAP in via telematica, entro la data di scadenza indicata nel comma successivo, utilizzando l'applicazione informatica accessibile all'indirizzo www.consap.it. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla prova di idoneità. La data di presentazione *on-line* della domanda di partecipazione alla prova è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
2. La procedura di compilazione ed invio *on-line* della domanda potrà avere inizio a partire dalla mezzanotte del 21 gennaio 2013 e dovrà concludersi entro la mezzanotte del trentesimo giorno successivo a tale data, compresi i giorni festivi.
3. Nella domanda di ammissione alla prova di idoneità i candidati dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con le responsabilità di cui all'articolo 76 dello stesso decreto:
 - a) cognome e nome;
 - b) luogo e data di nascita;
 - c) codice fiscale;
 - d) comune di residenza e relativo indirizzo;
 - e) domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico per eventuali comunicazioni;
 - f) estremi di un documento di identità in corso di validità;
 - g) titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data del conseguimento e dell'istituto presso il quale è stato conseguito, completa di sede e relativo indirizzo;
 - h) il periodo di tirocinio svolto e il/i perito/i presso il quale lo stesso è stato effettuato, così come risultanti dalla dichiarazione di compiuto tirocinio rilasciata dal perito ai sensi dell'articolo 7, comma 3, Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, secondo il modello di cui all'allegato 1 del medesimo Regolamento;
 - i) il codice identificativo e la data di emissione di una marca da bollo di € 14,62, che dovrà successivamente essere consegnata, al momento dell'identificazione prima della prova, ed apposta nella domanda di ammissione di cui al comma 5.
4. Coloro che hanno già presentato, in originale, nelle sessioni 2010 e 2011, l'attestato di tirocinio, oltre a quanto previsto alla lettera h), dovranno dichiarare - sempre ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

e con le responsabilità di cui all'articolo 76 dello stesso decreto – di aver già prodotto in originale l'attestato di compiuto tirocinio, precisando la sessione d'esame di riferimento.

5. In fase di inoltro della domanda, l'applicazione informatica attribuirà alla stessa il numero identificativo univoco dell'istante composto dal codice della prova e dal numero di protocollo. Tale numero dovrà essere citato per qualsiasi successiva comunicazione. Al termine della procedura di presentazione della domanda di ammissione, l'applicazione informatica invierà il modulo di domanda riportante gli estremi identificativi sopraindicati, tramite posta elettronica all'indirizzo utilizzato in fase di registrazione al portale, a conferma dell'intervenuta iscrizione.
6. Il modulo della domanda, così come compilato dal candidato, sarà stampato da CONSAP e sottoposto al candidato per la sottoscrizione il giorno dello svolgimento dell'esame, al momento dell'identificazione. Allo stesso tempo, il candidato sottoscriverà la dichiarazione sostitutiva relativa alla domanda di partecipazione, previa:
 - a) esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - b) consegna della marca da bollo di € 14,62 di cui al comma 3, lettera i;
 - c) consegna dell'originale, o della copia autenticata, della dichiarazione di compiuto tirocinio di cui al comma 3, lettera h), con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del perito che l'ha rilasciata, il quale dovrà apporre, in calce alla copia del documento, la propria firma autografa, laddove non abbia già partecipato alla prova di idoneità - sessioni 2010 o 2011 - e reso la comunicazione di cui al comma 4.
7. L'ammissione alla prova avviene con la più ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati dal candidato e richiesti dal bando.
8. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati disabili devono indicare - mediante compilazione della sezione "disabilità" dell'applicazione - la necessità di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle prove in relazione alla specifica condizione di disabilità. A tal fine i candidati devono attestare di essere stati riconosciuti disabili mediante dichiarazione da rendere secondo lo schema della sezione "disabilità". I candidati disabili possono, per ogni evenienza, prendere contatto con CONSAP. Qualora CONSAP riscontri la non veridicità di quanto dichiarato dal candidato, procederà all'annullamento delle prove dallo stesso sostenute.
9. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere tempestivamente comunicata a CONSAP all'indirizzo di posta elettronica ruoloperitiassicurativi@consap.it.
10. CONSAP non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione della variazione di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici non imputabili a colpa del destinatario o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 3

(Cause di esclusione)

1. È escluso dalla partecipazione alla prova di idoneità il candidato che:
 - a) alla data di presentazione della domanda di ammissione, non sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2;

- b) il giorno dello svolgimento della prova di cui all'articolo 6, non esibisca un documento di riconoscimento in corso di validità, rifiuti di sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva relativa alla domanda di partecipazione, ovvero non provveda alla consegna dell'originale o della copia autenticata della dichiarazione di compiuto tirocinio di cui all'art. 2, comma 3, lettera h), con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del perito che l'ha rilasciata, il quale dovrà apporre, in calce alla copia del documento, la propria firma autografa, laddove non abbia già partecipato alla prova di idoneità - sessione 2010 e 2011 - e reso la comunicazione di cui all'art. 2, comma 4.

Art. 4

(Data e luogo della prova d'esame)

1. La data, il luogo e l'orario della prova d'esame saranno comunicati da CONSAP, entro i centoventi giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, mediante pubblicazione di avviso sul proprio sito internet www.consap.it. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Art. 5

(Svolgimento della prova d'esame)

1. I candidati, i quali non siano stati esclusi dalla prova di idoneità ai sensi dell'articolo 3, sono ammessi a sostenere la prova d'esame e sono tenuti a presentarsi nel giorno e nel luogo stabiliti ai sensi dell'articolo 4, muniti di quanto previsto dall'articolo 2, comma 6.
2. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova è comunicato dalla Commissione prima del suo inizio.
3. Per lo svolgimento della prova non è ammessa la consultazione di vocabolari, dizionari, testi, né l'utilizzo di telefoni cellulari, calcolatrici e altri supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. L'inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova, comporta l'immediata esclusione dalla prova.

Art. 6

(Modalità della prova d'esame)

1. La prova consiste in un esame scritto articolato su due elaborati:
 - a) quesiti a risposta multipla sulle materie indicate al comma 2;
 - b) redazione di una perizia, corredata dall'illustrazione delle valutazioni e dei principi seguiti nella redazione della stessa.
2. Le materie oggetto dell'elaborato di cui alla lettera a) del comma 1 sono le seguenti:
 - a) normativa in materia r.c. auto; elementi di diritto e tecnica delle assicurazioni; elementi di diritto della circolazione stradale e della navigazione;
 - b) elementi di fisica; elementi di topografia; elementi di fotografia; estimo; meccanica; veicoli a motore e natanti.
3. Saranno considerati idonei i candidati che riporteranno in ciascuno dei due elaborati

un punteggio non inferiore a settanta centesimi (70/100); il mancato conseguimento del punteggio minimo nel primo elaborato non darà corso alla valutazione del secondo elaborato.

Art. 7

(Esito della prova d'esame)

1. L'esito della prova di cui all'articolo 6 e l'eventuale idoneità dovranno essere verificati da parte di ciascun candidato sul sito di CONSAP www.consap.it, previo inserimento delle proprie credenziali di accesso assegnate durante la fase di registrazione di cui all'articolo 2, comma 5.
2. CONSAP rende nota, mediante specifico comunicato sul proprio sito internet www.consap.it, la data a far tempo dalla quale ciascun candidato potrà consultare l'esito della prova. Tale modalità di comunicazione assume il valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Art. 8

(Commissione esaminatrice)

1. La Commissione esaminatrice della prova d'idoneità è nominata da CONSAP.

Art. 9

(Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati)

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che i dati personali sono raccolti e conservati presso CONSAP e sono trattati anche in forma automatizzata ai soli fini dell'espletamento della prova di idoneità e per l'assolvimento delle finalità ad essa connesse.
2. Titolare del trattamento è CONSAP S.p.A., via Yser, 14, 00198, Roma.

Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito dell'ISVAP all'indirizzo www.isvap.it.

Il Commissario Straordinario
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 3031 del 19 dicembre 2012

Adeguamento all'inflazione di taluni importi per la determinazione del margine di solvibilità ai sensi degli articoli 46, comma 5, e 66 sexies, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e degli articoli 5 e 11 del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, nonché dell'articolo 81 del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto, 1982, n. 576, e le successive disposizioni modificative ed integrative, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le successive disposizioni modificative ed integrative, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'articolo 44, comma 1, l'articolo 46, commi 2, 3 e 5, l'articolo 66 quater e l'articolo 66 sexies commi 2 e 4;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2768 del 29 dicembre 2009 recante adeguamento all'inflazione di taluni importi per la determinazione del margine di solvibilità ai sensi dell'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e degli articoli 5 e 11 del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2833 del 14 settembre 2010 recante adeguamento all'inflazione dell'importo della quota di garanzia ai sensi dell'art. 66 sexies, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Modifica all'articolo 81 del Regolamento ISVAP del 10 marzo 2010 n.33. Modifica all'allegato I al Provvedimento ISVAP n. 2768 del 29 dicembre 2009.

VISTO il Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008 e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernente il Margine di solvibilità delle imprese di assicurazione di cui al Titolo III (Esercizio dell'attività assicurativa), Capo VI (margine di solvibilità) e all'articolo 223 (Misure di intervento a tutela della solvibilità prospettica dell'impresa di assicurazione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e, in particolare gli articoli 5 e 11;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 concernente l'accesso e l'esercizio dell'attività di riassicurazione di cui ai Titoli V, VI, XIV, XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare l'articolo 81;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 43 del 12 luglio 2012 concernente l'attuazione delle disposizioni in materia di criteri di valutazione dei titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea introdotte dal decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con legge 24 febbraio 2012, n. 14 che ha modificato il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 contenente misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese convertito con legge 28 gennaio 2009, n.2;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135; recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;

VISTA la comunicazione 2011/C 365/06 della Commissione europea riguardante l'adeguamento all'inflazione di taluni importi previsti dalle direttive sull'assicurazione vita e non vita che, in particolare, fissa in Euro 3.700.000 l'importo minimo del fondo di garanzia per i rami vita di cui all'articolo 29, paragrafo 2, della direttiva 2002/83/CE, nonché in Euro 2.500.000 e in Euro 3.700.000 gli importi minimi relativi ai rami danni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 73/239/CEE. La comunicazione fissa inoltre in 61.300.000 e in 42.900.000 l'ammontare delle quote di premi o contributi e di sinistri ai fini del calcolo del margine di solvibilità di cui all'articolo 16 bis, paragrafi 3 e 4, della direttiva 73/239/CEE;

VISTA la comunicazione 2011/C 365/05 della Commissione europea riguardante l'adeguamento all'inflazione di taluni importi previsti dalla direttiva relativa alla riassicurazione che, in particolare, fissa in Euro 3.400.000 l'importo minimo del fondo di garanzia previsto dall'art. 40, paragrafo 2, della direttiva 2005/68/CE;

ADOTTA

il seguente provvedimento

Art. 1

(Adeguamento degli importi)

1. Le imprese di assicurazione, al fine di tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat, adeguano gli importi relativi alla determinazione della quota di garanzia e del margine di solvibilità come di seguito indicato:
 - a) l'importo minimo della quota di garanzia dell'impresa che esercita i rami vita, fissato dall'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ed elevato dal provvedimento ISVAP n. 2768 del 29 dicembre 2009 in Euro 3.500.000 è aumentato ad Euro 3.700.000;
 - b) l'importo minimo della quota di garanzia dell'impresa che esercita i rami danni, fissato dall'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 ed elevato dal citato Provvedimento ISVAP ad Euro 2.300.000, è aumentato ad Euro 2.500.000. Qualora l'impresa sia autorizzata all'esercizio dei rami 10, 11, 12, 13, 14 e 15 di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 la quota di garanzia non può in nessun caso essere inferiore ad Euro 3.700.000;
 - c) l'importo della quota di premi o contributi ai fini del calcolo del margine di solvibilità fissato dall'articolo 7, comma 1, lettera b) del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008 in Euro 57.500.000 è aumentato ad Euro 61.300.000;

- d) importo della quota di sinistri ai fini del calcolo del margine di solvibilità fissato dall'articolo 8, comma 2, del citato Regolamento ISVAP in Euro 40.300.000 è aumentato ad Euro 42.900.000

Art. 2

(Modifiche agli allegati I e II al Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008)

1. I prospetti dimostrativi del margine di solvibilità di cui agli allegati I e II del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, sono sostituiti dagli allegati I e II annessi al presente Provvedimento.

Art. 3

(Adeguamento degli importi per le imprese di riassicurazione)

1. Le imprese di riassicurazione, al fine di tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat, adeguano gli importi relativi alla determinazione della quota di garanzia e del margine di solvibilità nel seguente modo:
- a) l'importo minimo della quota di garanzia fissato dall'articolo 66-sexies, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 in Euro 3.000.000, ed elevato dal Provvedimento ISVAP n. 2833 del 14 settembre 2010 ad Euro 3.200.000, è aumentato ad Euro 3.400.000;
 - b) l'importo della quota di premi o contributi ai fini del calcolo del margine di solvibilità fissato dall'articolo 77, comma 1, lettera b), del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 in Euro 57.500.000 è aumentato ad Euro 61.300.000;
 - c) l'importo della quota di sinistri ai fini del calcolo del margine di solvibilità fissato dall'articolo 78, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 in Euro 40.300.000 è aumentato a Euro 42.900.000.

Art. 4

(Modifiche all'allegato 5 al Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010)

1. Il prospetto dimostrativo del margine di solvibilità di cui all'allegato 5 del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 è sostituito dall'allegato III annesso al presente Provvedimento.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. Le imprese si adeguano alle disposizioni del presente Provvedimento a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 2012.

Art. 6

(Pubblicazione)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Il Commissario Straordinario
(Giancarlo Giannini)

Gli allegati al provvedimento sono consultabili sul sito internet www.ivass.it nella Sezione Normativa/Provvedimenti.

1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento n. 3037 del 31 dicembre 2012

Revoca dell'autorizzazione a Sopaf s.p.a., con sede in Milano, a detenere una partecipazione pari o superiore al 10% nel capitale di una società assicurativa o riassicurativa.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO l'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente l'autorizzazione a partecipare al capitale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

VISTO l'art. 74 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente la sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed, in particolare, l'art. 13, comma 28;

VISTO il Regolamento Isvap n. 2 del 9 maggio 2006 concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti dell'Isvap;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2577 del 20 dicembre 2007 con il quale si autorizzava Sopaf S.p.A. ad assumere una partecipazione rilevante nel capitale sociale di Aviva Previdenza S.p.A.;

VISTA la nota Isvap del 21 settembre 2012 prot. 1712004901 con la quale si chiedevano a Sopaf S.p.A. informazioni aggiornate sulla propria situazione economica e finanziaria;

VISTA la lettera di riscontro del 26 ottobre 2012, pervenuta il 7 novembre 2012, con la quale Sopaf S.p.A. ha comunicato che in data 24 settembre 2012 ha depositato, presso il Tribunale competente, domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e che il successivo 15 ottobre il Consiglio di Amministrazione della stessa ha optato per la natura liquidatoria del concordato preventivo;

VISTA la lettera inviata in data 19 dicembre 2012 dal Collegio dei liquidatori di Sopaf S.p.A. (in liquidazione e in concordato) con la quale il suddetto organo ha comunicato che il Tribunale di Milano, che già aveva ritenuto sussistente il presupposto di fallibilità del richiedente, ha accolto l'istanza di Sopaf S.p.A. e, in data 27 novembre 2012, ha concesso ulteriori 60 giorni per la presentazione della proposta di concordato e del piano di cui all'art. 161 della

Legge fallimentare.

CONSIDERATO che la suddetta comunicazione del 19 dicembre conferma lo stato di liquidazione volontaria e che la decisione del Tribunale riguarda esclusivamente l'eventuale apertura della procedura fallimentare o la continuazione della liquidazione volontaria grazie agli effetti del concordato preventivo;

RITENUTI essere venuti meno i requisiti previsti dall'articolo 68, comma 5 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 per l'autorizzazione a detenere una partecipazione pari o superiore al 10% nel capitale di una impresa assicurativa o riassicurativa con particolare riferimento alla qualità ed alla solidità finanziaria del soggetto detentore;

Dispone

La revoca dell'autorizzazione in capo a Sopaf S.p.A. con sede in Milano, attualmente azionista al 45%, a detenere una partecipazione pari o superiore al 10% nel capitale sociale di Aviva Previdenza s.p.a., ai sensi dell'art. 68, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

La revoca comporta, ai sensi dell'articolo 74, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il divieto di esercizio dei diritti di voto inerenti alle partecipazioni per le quali è stata revocata la suddetta autorizzazione, pur essendo le stesse computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

La citata partecipazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 74 del citato decreto, deve essere alienata entro un anno dalla data del presente provvedimento.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità.

Il Commissario Straordinario
(Giancarlo Giannini)

1.3 PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere una partecipazione di controllo nel capitale sociale di Marcotty et Deruisseau SPRL.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – in data 13 dicembre 2012 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 79 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 26 del 4 agosto 2008, Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere, per il tramite della controllata Generali Belgium S.A., una partecipazione di controllo nel capitale sociale di Marcotty et Deruisseau SPRL.

Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere una partecipazione di controllo nel capitale sociale di vSPS Management GmbH.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – in data 13 dicembre 2012 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 79 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 26 del 4 agosto 2008, Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere, per il tramite della controllata Volksfursoge AG Vertriebsgesellschaft fur Vorsorge- und Finanzprodukte, una partecipazione di controllo nel capitale sociale di vSPS Management GmbH.

2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

I provvedimenti sanzionatori e le relative informazioni contenuti in questa sezione del Bollettino sono omissi poiché decorsi cinque anni dalla pubblicazione.

OMISSIS

3. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C 374 del 4 dicembre 2012	Parere della Banca Centrale Europea del 6 novembre 2012 in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee.
C 377 del 7 dicembre 2012	Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 sul governo societario degli istituti finanziari.
C 377 del 7 dicembre 2012	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 maggio 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi da Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti.
C 380 dell'11 dicembre 2012	Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 sulle agenzie di rating del credito: prospettive future.
C 380 dell'11 dicembre 2012	Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 su come garantire valutazioni d'impatto indipendenti.
C 380 dell'11 dicembre 2012	Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 sulla dimensione esterna della politica sociale, la promozione delle norme sociali e del lavoro e la responsabilità sociale delle imprese europee.

C 380 dell'11 dicembre 2012	Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 sulle opzioni possibili in vista di un diritto europeo dei contratti per i consumatori e le imprese.
L 341 del 13 dicembre 2012	Decisione del Comitato Misto SEE N. 167/2012 del 28 settembre 2012 che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari – direttiva 2010/73/UE che modifica le direttive 2003/71/CE (prospetti) e direttiva 2004/109/CE trasparenza degli emittenti gli strumenti finanziari).
L 341 del 13 dicembre 2012	Decisione del Comitato Misto SEE N. 181/2012 del 28 settembre 2012 che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari – diritti dei consumatori).
L 341 del 13 dicembre 2012.	Decisione del Comitato Misto SEE N. 182/2012 del 28 settembre 2012 che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari – diritti dei consumatori).
C 388 del 15 dicembre 2012.	Relazione sui conti annuali dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali relativi all'esercizio 2011 corredata dalle rispose dell'Autorità.
C 392 del 19 dicembre 2012.	Comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine.
L 351 del 20 dicembre 2012.	Regolamento (UE) N. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione).

L 352 del 21 dicembre 2012.	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni.
L 352 del 21 dicembre 2012.	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni.
L 352 del 21 dicembre 2012.	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato dei dati che le controparti centrali sono tenute a conservare ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni.
C 398 del 22 dicembre 2012.	Comunicazione della Commissione che modifica l'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine.

<p>C 399 del 22 dicembre 2012.</p>	<p>Causa C-300/10: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 23 ottobre 2012 (Responsabilità civile dell'assicurato — Concorso della vittima alla produzione del danno — Limitazione del diritto al risarcimento dei danni).</p>
<p>L 359 del 29 dicembre 2012.</p>	<p>Decisione della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2012, concernente misure temporanee relative all'idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica.</p>
<p>L 360 del 29 dicembre 2012.</p>	<p>Regolamento (UE) n. 1254/2012 della Commissione, dell'11 dicembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 10, l'International Financial Reporting Standard 11, l'International Financial Reporting Standard 12, il Principio contabile internazionale (IAS) n. 27 (2011) e il Principio contabile internazionale (IAS) n. 28 (2011).</p>
<p>L 360 del 29 dicembre 2012.</p>	<p>Regolamento (UE) n. 1255/2012 della Commissione, dell'11 dicembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'International Accounting Standard 12, gli International Financial Reporting Standard 1 e 13 e l'Interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee n. 20.</p>

L 360 del 29 dicembre 2012.	Regolamento (UE) n. 1256/2012 della Commissione, del 13 dicembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 e il Principio contabile internazionale (IAS) 32.
-----------------------------	--

4. ALTRE NOTIZIE

4.1 MODIFICHE STATUTARIE

Trasferimento della sede legale di RBM Salute S.p.A.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa del 7 dicembre 2012, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica statutaria deliberata in data 23 novembre 2012 dall'Assemblea straordinaria degli azionisti di RBM Salute S.p.A.. Tale modifica riguarda il trasferimento della sede legale da Milano a Preganziol.

4.2 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti assunti in Italia in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi, della Chartis Europe SA, con sede in Francia, alla Chartis Europe Limited, con sede nel Regno Unito e del cambio della denominazione sociale della Chartis Europe Limited in Aig Europe Ltd.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza francese (ACP) ha comunicato l'approvazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti assunti in Italia in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi, della Chartis Europe SA con sede in Francia, alla Chartis Europe Limited, con sede nel Regno Unito, con effetto 1 dicembre 2012.

Si dà inoltre notizia che l'Autorità di Vigilanza del Regno Unito (FSA) ha comunicato che, con effetto 3 dicembre 2012, la Chartis Europe Limited ha modificato la propria denominazione sociale in Aig Europe Ltd.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

* * * * *

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti relativi ai rischi situati in Italia, della United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Limited alla United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Europe) Limited, entrambe con sede nel Regno Unito.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza del Regno Unito ha comunicato che l'Alta Corte ha approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti relativi ai rischi situati in Italia, della United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Limited alla United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Europe) Limited, con effetto 20 febbraio 2013.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica, possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

4.3 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA

Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.

(valori percentuali)

Mese di rilevazione	Rendimento lordo del titolo di Stato guida BTP a 10 anni	TMO	60%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG)	75%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG)
	(1)	(2)		(3)		(4)
2009 set.	4,088	4,088	2,453	2,50	3,066	3,25
ott.	4,101	4,101	2,461	2,50	3,076	3,25
nov.	4,057	4,057	2,434	2,50	3,043	3,25
dic.	4,007	4,007	2,404	2,50	3,005	3,25
2010 gen.	4,078	4,078	2,447	2,50	3,059	3,25
feb.	4,047	4,047	2,428	2,50	3,035	3,25
mar.	3,941	3,941	2,365	2,50	2,956	3,25
apr.	3,996	3,996	2,398	2,50	2,997	3,25
mag.	3,985	3,985	2,391	2,50	2,989	3,25
giu.	4,102	4,075	2,445	2,50	3,056	3,25
lug.	4,026	4,026	2,416	2,50	3,020	3,25
ago.	3,802	3,802	2,281	2,50	2,852	3,25
set.	3,862	3,862	2,317	2,50	2,897	3,25
ott.	3,800	3,800	2,280	2,50	2,850	3,25
nov.	4,184	3,986	2,392	2,50	2,990	3,25
dic.	4,603	4,036	2,422	2,50	3,027	3,25
2011 gen.	4,729	4,090	2,454	2,50	3,068	3,25
feb.	4,736	4,148	2,489	2,50	3,111	3,25
mar.	4,875	4,225	2,535	2,50	3,169	3,25
apr.	4,841	4,295	2,577	2,50	3,222	3,25
mag.	4,756	4,360	2,616	2,50	3,270	3,25
giu.	4,816	4,419	2,652	2,50	3,314	3,25
lug.	5,463	4,539	2,723	2,50	3,404	3,25
ago.	5,271	4,661	2,797	2,50	3,496	3,25
set.	5,746	4,818	2,891	2,50	3,614	3,25
ott.	5,972	4,999	3,000	2,50	3,750	3,25
nov.	7,057	5,239	3,143	3,00	3,929	3,25
dic.	6,812	5,423	3,254	3,00	4,067	4,00
2012 gen.	6,537	5,574	3,344	3,00	4,180	4,00
feb.	5,546	5,546	3,328	3,00	4,160	4,00
mar.	5,049	5,049	3,029	3,00	3,787	4,00
apr.	5,676	5,676	3,405	3,00	4,257	4,00
mag.	5,783	5,783	3,470	3,00	4,337	4,00
giu.	5,904	5,901	3,541	3,00	4,426	4,00
lug.	5,996	5,946	3,567	3,50	4,459	4,00
ago.	5,882	5,882	3,529	3,50	4,412	4,00
set.	5,254	5,254	3,152	3,50	3,941	4,00
ott.	4,953	4,953	2,972	3,50	3,715	4,00
nov.	4,851	4,851	2,911	3,50	3,638	4,00

(1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Tavola n. 7, Indicatore S167005D".

(2) Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 12 di cui al Regolamento ISVAP n. 21/08, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi.

(3) Tasso massimo applicabile ai contratti dei rami vita che prevedono una garanzia di tasso di interesse, per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi (contratti di cui all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(4) Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, sempreché l'impresa disponga di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 15 del Regolamento ISVAP n.21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(*) Il dato è stato modificato dalla Banca d'Italia con la pubblicazione dei "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Anno XX Numero 24 - 12 Maggio 2010". In particolare il tasso di marzo 2010, nella precedente pubblicazione dei Supplementi al Bollettino Statistico del 13 Aprile 2010, era stato comunicato pari a 3,941. La modifica apportata non influenza la determinazione dei tassi massimi di interesse applicabili.

